



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 36/71 DEL 31.08.2021

---

**Oggetto:** Progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse da realizzare nel Comune di San Gavino Monreale (SU), loc. "Bruncu Su Forru", della potenza di 9,992 MW. Proponente: SF Island S.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società SF Island S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, il 10.9.2020 (prot. D.G.A. n. 17601 di pari data), presso il Servizio Valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., per l'intervento "Progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse da realizzare nel Comune San Gavino Monreale Loc. "Bruncu Su Forru" della potenza di 9,992 MW", ascrivibile alla categoria di opere di cui al punto 2, lett. c (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW e impianti industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica) dell'Allegato B1 della Delib. G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

La proposta progettuale, il cui costo è stimato in circa 9,7 M€, ricade nel Comune di San Gavino Monreale (SU) in località "Bruncu Su Forru", e prevede la realizzazione, su una superficie complessiva di circa 24 ha, all'interno della zona artigianale del Comune di San Gavino Monreale e, marginalmente (viabilità e opere di mitigazione), su aree agricole, di un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a circa 9,992 MW.

Il progetto prevede l'installazione di 22.205 moduli fotovoltaici a terra, di potenza nominale unitaria pari a 450 Wp, montati su strutture munite di un sistema ad inseguimento monoassiale (traker), con orientamento dell'asse di rotazione nord-sud, al fine di mantenere la superficie captante sempre perpendicolare ai raggi solari. Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno disposte in file contigue, compatibilmente con le caratteristiche plano altimetriche puntuali del terreno. La distanza tra le file è stata calcolata, al fine di evitare mutui ombreggiamenti tra i moduli, pari a circa 3 metri, mentre l'altezza è variabile, in funzione dell'inclinazione, da un minimo di 1 metro, quando il modulo è parallelo al terreno, sin ad un massimo di 1,90 metri per la massima inclinazione. L'ancoraggio della struttura di sostegno dei moduli al terreno contempla l'utilizzo di un sistema battipalo nel terreno, amovibile, per limitare gli impatti sul terreno in fase di messa in opera e di dismissione. I



distacchi dai confini saranno non inferiori a 3 metri e sarà effettuata una piantumazione perimetrale di schermatura completa di altezza massima pari a 2,50 metri in modo tale da non ombreggiare l'impianto e mitigare la vista dello stesso dall'esterno. La producibilità attesa è stimata in 13,96 GWh /anno. Il progetto prevede, inoltre, quale opera funzionalmente connessa all'impianto, la realizzazione di un sistema di accumulo (storage) della capacità di 5,6 MWh, di una parte dell'energia prodotta, non dispacciata in rete e il rilascio della stessa in orari in cui l'impianto non è in produzione o ha una produzione limitata.

La connessione alla rete di distribuzione locale non prevede la realizzazione di nuovi stalli MT/AT ma, esclusivamente, la posa di un cavidotto interrato, della lunghezza di 1.090 metri, lungo le fasce di rispetto adibite a tale scopo.

L'Assessore prosegue comunicando che, durante l'iter procedimentale, sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 68846 del 6.10.2020 (prot. D.G.A. n. 19775 di pari data) con cui l'ARGEA (Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura) ha comunicato che "[...] si segnala che, qualora gli interventi dovessero effettuarsi in tutto o in parte su aree gravate da uso civico, gli stessi saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare dalla L.R. 14 marzo 1994 n. 12. [...]";
- nota prot. n. 17796 del 7.10.2020 (prot. D.G.A. n. 19964 del 8.10.2020) con cui l'Ente Acque della Sardegna (En.A.S.) ha comunicato che "[...] si comunica che l'intervento in oggetto non interseca opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale gestito dall'Enas";
- nota prot. n. 44554 del 12.11.2020 (prot. D.G.A. n. 23089 di pari data) con cui il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna centrale ha comunicato che "I terreni [...] in cui ricadono l'impianto e le opere di connessione non risultano tutelate paesaggisticamente. [...] L'area è individuata nel PUC come zona urbanistica omogenea D per gli insediamenti produttivi e nella cartografia del PPR come "Impianti boschivi artificiali"; infatti osservando le immagini di Google Earth si rileva che fino al 2017 era presente un eucalipteto poi espantato, ne rimane solo una parte nel mappale 62 del foglio 69, nella parte più a nord dell'intervento. Poiché l'intervento è localizzato in un'area dove sono presenti attività produttive, in un contesto paesaggistico antropizzato, attraversato dalla strada provinciale 61, non si riscontrano, dal punto di vista strettamente paesaggistico, motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto";
- nota prot. n. 78392 del 17.11.2020 (prot. D.G.A. n. 23532 del 18.11.2020), con cui il C.F.V.A.



– Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, ha comunicato che "[...] l'area su cui si intendono realizzare i lavori [...] non risulta sottoposta a vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali di diretta competenza del C.F.V.A., pertanto l'esecuzione dell'intervento non richiede pronunciamento da parte del Servizio scrivente".

L'Assessore, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- considerato che la documentazione agli atti risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente;
- preso atto dei contributi istruttori/pareri pervenuti e sopra elencati;
- rilevato altresì che, nonostante il coinvolgimento, sin dalla fase di avvio del procedimento, non sono pervenuti contributi istruttori/pareri, tra gli altri, da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, del Comune di San Gavino Monreale, e dell'A.R.P.A.S. Dipartimento di Cagliari;
- atteso che, al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedimentali, l'acquisizione dei predetti pareri può essere configurata come condizione da recepire nel progetto da sottoporre ad autorizzazione,

propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. l'intervento in oggetto, a condizione che siano attuate le misure di mitigazione previste nello Studio preliminare ambientale, e rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. il Comune di San Gavino Monreale dovrà verificare l'eventuale presenza, tra le aeree oggetto d'intervento, di terreni soggetti ad uso civico;
2. le operazioni di scotico/scavo del terreno superficiale dovranno prevedere la separazione dello strato di suolo più fertile, da reimpiegare, preferibilmente, nelle successive operazioni di ripristino delle medesime aree;
3. gli esemplari arborei ed arbustivi presenti, di cui si dovesse rendere necessario l'espianto, dovranno essere messi a dimora nelle immediate vicinanze, con accurate tecniche



- selvicolture, o in altri siti idonei dal punto di vista pedologico;
4. in fase di cantiere/esercizio dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione previste nello Studio preliminare ambientale, in particolare allo scopo di ridurre il sollevamento di polveri e le emissioni di inquinanti. Inoltre, dovrà essere previsto l'innaffiamento, in fase di cantiere, delle superfici trattate e delle vie di transito, provvedendo altresì alla razionalizzazione e al contenimento dei trasporti;
  5. la viabilità di servizio dovrà essere realizzata con materiali drenanti naturali, escludendo l'utilizzo di materiali bituminosi;
  6. al fine di mitigare gli effetti dovuti alla potenziale alterazione del microclima e prevenire fenomeni di erosione e deterioramento dei suoli, dovrà essere garantita la copertura erbosa nelle fasce tra le strutture e sotto i moduli, che dovrà essere opportunamente tenuta sotto controllo con normali pratiche colturali; l'eventuale sfalcio e diserbo della vegetazione infestante nelle aree di intervento dovrà essere effettuato evitando il ricorso al diserbo chimico, o in alternativa, utilizzando prodotti biologici;
  7. per la realizzazione della fascia di vegetazione perimetrale, prevista in progetto:
    - 7.1 dovranno essere messe a dimora, esclusivamente, essenze arboreo-arbustive coerenti con il contesto ecologico/paesaggistico locale, di età tale da garantire, già all'entrata in esercizio dell'impianto, la riduzione dell'impatto visivo e il miglioramento della percezione estetica dell'area;
    - 7.2 dovrà essere assicurata la presenza, in fase esecutiva e almeno per i primi tre anni successivi all'impianto, di personale esperto in discipline naturalistiche, agronomiche e tecnico-vivaistiche, al fine di verificare la corretta esecuzione delle degli interventi e garantire le necessarie cure colturali (irrigazione, ripristino delle fallanze, sfalci, ecc.);
  8. la recinzione perimetrale dovrà essere sollevata da terra di 20 cm e dotata in ogni caso di un numero adeguato di ponti ecologici, di dimensioni e conformazione tali da non precludere la fruizione dell'area alle specie faunistiche di piccola taglia;
  9. al termine della vita utile dell'impianto si dovrà procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino ambientale dei luoghi, secondo uno specifico progetto da presentare in fase autorizzativa. Il progetto di dismissione, comprensivo del relativo computo metrico, dovrà comprendere anche il sistema di accumulo previsto in progetto (SDA);
  10. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti



alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data notizia alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna;

11. dovranno essere concordati con l'A.R.P.A.S. – Dipartimento di Cagliari il piano monitoraggio delle componenti ambientali (P.M.A.) e la gestione, ai sensi del D.P.R. n. 120/2017, delle terre e rocce da scavo.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il "Progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse da realizzare nel Comune San Gavino Monreale Loc. "Bruncu Su Forru" della potenza di 9.992 MW", presentato SF Island S.r.l..

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse da realizzare nel Comune San Gavino Monreale Loc. "Bruncu Su Forru" della potenza di 9.992 MW", ubicato nel Comune di San Gavino Monreale, presentato dalla SF Island S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di San Gavino Monreale, il Servizio Energia ed economia verde dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari, la Provincia Sud Sardegna e l'A.R.P.A.S.;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 36/71  
DEL 31.08.2021

proponente, il quale, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare presso il Servizio V.I.A., la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda